



comunità montana
dell'oltrepò pavese

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO' PAVESE E L'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA (PV) PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 32, 2 COMMA T.U.E.L. E DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36.

L'anno ____, il giorno ____ del mese di _____,

TRA

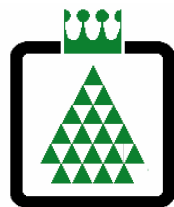
La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese codice fiscale 95002050185 legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Giovanni Palli, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto dell'Ente ed in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

L'Unione dei Comuni Lombarda Terre dei Malaspina codice fiscale _____ legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati il 1° aprile 2023, mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023;
- l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- ai sensi dell'art. 225, comma 3, del medesimo D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II.4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- l'art. 63, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 31 marzo 2023 dispone che in sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di Comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, sono iscritte con riserva nell'elenco, istituito presso l'ANAC, delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;
- l'art. 1, lett. i, dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Centrale di Committenza come "una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle



comunità montana
dell'oltrepò pavese

committenza in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”;

- la Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese è stata iscritta nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate;

- l'art. 62, comma 9 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;

- l'art. 15 della Legge n. 241/90 sancisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 30 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 consente agli Enti Locali, Comuni e Province di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e in particolare il comma 4 dell'articolo richiamato prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

PREMESSO inoltre CHE:

- le Comunità Montane, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, “sono unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali”;

- la Comunità Montana nel corso degli anni ha man mano assunto la gestione di servizi di competenza comunale e/o di livello comprensoriale in materia di servizi culturali, sociali, protezione civile, sistema informativo territoriale, viabilità, tutela ambientale, Servizio di Centrale di Committenza;

- gli strumenti di programmazione di Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese conferiscono un ruolo di coordinamento per ciò che attiene la costruzione di un sistema intercomunale permanente a supporto delle amministrazioni comunali;

- la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 “Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”;

- la continua evoluzione del contesto socio-economico, le riforme dell'assetto politico amministrativo del paese, nonché la continua evoluzione giuridica e normativa, determinano un forte impatto sui Comuni sotto il profilo della sostenibilità organizzativa e funzionale ed evidenziano, con sempre maggiore chiarezza, che la capacità di dare concreta attuazione a relazioni stabili di collaborazione costituisce un importante fattore strategico per lo sviluppo e il recupero di efficienza e competitività delle amministrazioni pubbliche;

- l'adesione a forme di cooperazione intercomunale è infatti occasione e stimolo per innescare l'attivazione di meccanismi operativi di integrazione, atteso che la necessità di confrontarsi per individuare prassi operative e regole organizzative uniformi e l'utilizzo intensivo del lavoro di gruppo innescano importanti processi di apprendimento, di scambio e trasferimento di competenze tecniche, giuridiche e gestionali che incrementano in modo significativo il patrimonio delle conoscenze del singolo Ente; in tal senso lo sviluppo delle alleanze può considerarsi un fronte di grande rilievo strategico, per far fronte alle sempre maggiori competenze e funzioni assegnate e al costante e veloce mutamento degli strumenti tecnologici ed innovativi a disposizione per un corretto e razionale svolgimento delle attività di competenza dei Comuni;



CONSIDERATO che il Comune/Unione dei Comuni sottoscrittore della presente convenzione ritiene maggiormente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali delegare a Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese la funzione di Centrale Unica di Committenza per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi;

TENUTO CONTO che Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, i Comuni e le Unioni dei Comuni di seguito elencati hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi assemblea e Consigli, la convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza:

- deliberazione n. _____ del _____, adottata dall'assemblea di Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, esecutiva ai sensi di legge;
- deliberazione n. _____ del _____, adottata dal Consiglio Comunale dell'Unione dei Comuni Lombarda Terre dei Malaspina, esecutiva ai sensi di legge;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle attività di centralizzazione di committenza da parte della Centrale Unica di Committenza di Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese in favore e per conto dell'Unione dei Comuni Lombarda Terre dei Malaspina ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. La presente Convenzione si applica alle procedure di affidamento, nei settori ordinari, di forniture e servizi e lavori di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.
3. Qualora gli importi sopra indicati, così come previsti del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dovessero essere mutati a seguito di modifiche normative, la presente convenzione si adeguerà automaticamente alle nuove soglie, senza necessità di modifica formale.
4. L'ambito di applicazione della convenzione non si estende:
 - al conferimento di incarichi professionali e consulenze affidati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001;
 - alle procedure di gara finalizzate all'affidamento di contratti esclusi dall'applicazione del Codice o comunque non richiedenti l'acquisizione del Codice Identificativo di Gara;
 - alle procedure di gara per l'affidamento di lavori effettuate da un concessionario di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. d), del Codice;
 - alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 36, comma 4, del Codice, e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del D.P.R. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria;
 - alle procedure di gara finalizzate all'appalto di lavori per manutenzione ordinaria;
 - alle procedure di gara finalizzate all'appalto di lavori finanziati poste in essere da soggetti privati;
 - alle procedure di affidamento attivate mediante strumenti dell'e-procurement della pubblica amministrazione.
5. La sottoscrizione della presente convenzione non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente alla Centrale Unica di Committenza di Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese il



compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente per conto del Comune, in accordo con le disposizioni contenute nella presente Convenzione.

6. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni che intendano gestire in forma associata l'oggetto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo. In tal caso gli enti associati, mediante le forme di consultazione previste nella presente convenzione, approvano l'eventuale adesione e definiscono eventuali apposite condizioni e l'Ente che richiede di aderire alla convenzione ne approva senza modifiche o condizioni il testo integrale, comprese le eventuali condizioni aggiuntive stabilite agli enti associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

7. I Comuni/le Unioni possono comunque continuare ad acquisite autonomamente al di fuori della Centrale Unica di Committenza di Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, anche tramite altro soggetto aggregatore, beni, servizi e lavori.

Art. 2 - Centrale Unica di Committenza Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese

1. La Centrale Unica di Committenza di Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese opera mediante proprio personale, organizzazione ed attrezzature. Al Responsabile del Settore da cui dipende la Centrale Unica di Committenza spettano le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con riferimento alle attività oggetto della convenzione.

2. Il Responsabile di Settore può nominare, tra il personale assegnato alla Centrale Unica di Committenza, il RUP della singola fase della procedura di gara.

3. La Centrale Unica di Committenza è dotata unicamente di autonomia operativa e non ha soggettività giuridica, pertanto nelle procedure di gara sono utilizzati tutti gli elementi identificativi del Comune aderente alla convenzione per il quale sono svolte le procedure di gara.

I singoli enti associati sono ad ogni effetto Stazioni Appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.

4. Nell'esercizio delle funzioni, la Centrale Unica di Committenza opera nel rispetto dell'ordinamento comunitario e nazionale in materia di contrattualistica pubblica, con particolare riferimento ai principi di cui al D.Lgs. 36/2023.

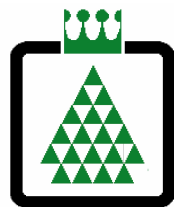
5. La struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale di Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, adeguandone i contenuti in modo da dare conto del ruolo di Centrale di Committenza che agisce per conto del Comune/Unione dei Comuni convenzionato richiedente la procedura stessa.

6. L'adesione alla convenzione non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce unicamente alla Centrale Unica di Committenza l'esecuzione delle attività di selezione del contraente per conto del Comune/Unione dei Comuni.

Art. 3 – Durata, rinnovo e recesso della convenzione

1. La presente Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione delle parti e durata di 3 (tre) anni. Entro i 12 (dodici) mesi precedenti la scadenza della convenzione gli enti associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

Entro i 6 (sei) mesi precedenti la scadenza della convenzione, i Comuni/Unione dei Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora gli enti associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova



comunità montana
dell'oltrepò pavese

convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

2. La convenzione può essere rinnovata, con manifestazione scritta di volontà del Comune/Unione dei Comuni.

3. Ciascuna delle parti può recedere dalla presente Convenzione con effetto immediato dalla data di esecutività del provvedimento adottato dal Comune/Unione dei Comuni che dispone il recesso in particolare:

- quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi il Comune/Unione dei Comuni ad un diverso modello organizzativo per l'affidamento dei lavori oggetto della convenzione;
- quando il Comune/Unione dei Comuni scelga, per ragioni economiche o di funzionalità, un diverso modello organizzativo;
- per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni previste in convenzione nonché per la gestione di funzioni in forma associata.

In caso di recesso i procedimenti in corso già affidati alla Centrale Unica di Committenza possono essere completati.

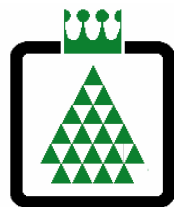
Il recesso non esenta il Comune/Unione dei Comuni dalla regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dalla sottoscrizione della convenzione.

Art.4 Attività di competenza della Centrale Unica di Committenza

1. La Centrale Unica di Committenza svolge le seguenti funzioni ed attività correlate con riferimento alle procedure ad essa affidate:

- nella fase di svolgimento della procedura di gara, sino alla proposta di aggiudicazione:

- a) Nomina del Responsabile della fase di gara presso la Centrale Unica di Committenza;
- b) Verifica sulla completezza e regolarità della documentazione da porre a base di gara, esclusi controlli sugli elaborati progettuali di natura tecnica (nel caso di necessità di informazioni o anomalie, vengono richieste al Comune/Unione dei Comuni le precisazioni necessarie; il termine per avviare la procedura di gara è sospeso sino alla ricezione delle notizie o delle variazioni richieste);
- c) Adozione della determina di indizione della procedura di gara (la Centrale Unica di Committenza provvede entro i termini stabiliti dalla presente convenzione dalla ricezione della determina a contrattare e dei relativi atti e documenti da parte del Comune/Unione dei Comuni ad avviare la procedura di gara, secondo l'ordine di presentazione delle richieste e secondo criteri di aggregazione della domanda);
- d) Richiesta e acquisizione del CIG sul sistema messo a disposizione dall'ANAC con riferimento all'acquisizione del lavoro, del servizio e fornitura dedotta nella determina a contrarre;
- e) Presa d'atto degli atti di gara predisposti dagli enti associati e allegati alla determinazione a contrarre e esecuzione delle forme di pubblicità previste dall'ordinamento;
- f) Svolgimento della procedura di gara mediante piattaforma telematica di negoziazione (adempimenti relativi alla pubblicità della gara, eventuale formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti di natura amministrativa e di concerto con il RUP del Comune/Unione dei Comuni per i chiarimenti di natura tecnica, integrazione della documentazione sulla piattaforma, sospensione o revoca della procedura di gara ove ne ricorrano i presupposti, disposizioni di proroghe d'intesa con il Comune/Unione dei Comuni che dovrà assumere gli impegni di spesa conseguenti);



comunità montana
dell'oltrepò pavese

g) Nomina del Seggio di gara (nelle procedure aggiudicate al minor prezzo) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) i cui membri esperti competenti nelle materie oggetto dell'appalto saranno indicati dal Comune/Unione dei Comuni richiedente la gara; in ogni caso la nomina viene effettuata:

- nel rispetto delle regole sulla incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste;
- verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto.

Le funzioni di segreteria verbalizzante per le operazioni del seggio di gara e per le procedure solo prezzo sono svolte da un dipendente presso la Centrale di Committenza.

h) Gestione e verbalizzazione delle sedute di gara;

i) Valutazione ed eventuale attivazione del soccorso istruttorio;

j) Gestione della fase di ammissione/esclusione degli operatori economici alla gara (in caso di anomalia il RUP della fase di gara si esprime in funzione del parere espresso da parte del RUP del Comune/Unione dei Comuni) e, nel caso di invio delle offerte tecniche, verbalizzazione del lavoro della Commissione per la valutazione in caso di criterio prezzo /qualità;

k) Definizione della graduatoria dei concorrenti;

l) Adozione della determina di approvazione della proposta di aggiudicazione;

m) Trasmissione al RUP del Comune/Unione dei Comuni procedente copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura unitamente alla proposta di aggiudicazione e ai verbali di gara ai fini della comprova dei requisiti in capo all'aggiudicatario e dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione;

n) Ogni adempimento relativo agli obblighi di comunicazione ai concorrenti, dalla pubblicazione della procedura fino alla pubblicazione dei verbali e della graduatoria provvisoria.

- nella fase successiva alla procedura di gara:

o) Gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.

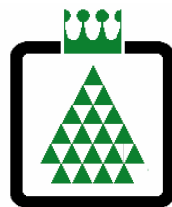
2. Il fascicolo contenete la documentazione di gara, in formato digitale, viene trasmesso ai fini dell'adozione dei successivi atti di competenza del Comune/Unione dei Comuni, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote spettanti alla Centrale unica di Committenza.

3. Sono di competenza della Centrale Unica di Committenza gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo riguardanti la procedura di gara.

4. La Centrale Unica di Committenza può evidenziare al Comune/Unione dei Comuni eventuali criticità o illegittimità inerenti ai presupposti della procedura di gara, al fine di consentire di operare correttivi od agire in autotutela; in ogni caso, spetta al Comune/Unione dei Comuni la responsabilità per ogni provvedimento od interpretazione da questi assunta.

5. Per tutta la durata della procedura di gara, la Centrale Unica di Committenza può chiedere al Comune/Unione dei Comuni informazioni, chiarimenti e valutazioni, queste ultime in particolare per ciò che riguarda dichiarazioni dei concorrenti in ordine al possesso di particolari requisiti di qualificazione.

Art. 5 – Attività di competenza del Comune/Unione dei Comuni convenzionato in ordine alle procedure gestite dalla Centrale Unica di Committenza



comunità montana
dell'oltrepò pavese

1. Restano di esclusiva competenza del Comune/Unione dei Comuni sia la fase che si conclude con la determinazione a contrattare sia la fase successiva alla proposta dell'aggiudicazione e poi la fase esecutiva (stipula contratto, consegna, direzione/direzione esecuzione del contratto, contabilità, collaudo/verifica di conformità).

Ciascun Comune/Unione dei Comuni comunica a Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese entro il 31 dicembre di ciascun anno i contratti di acquisto di beni e servizi in scadenza nell'esercizio successivo e gli appalti di lavori che intende affidare nell'anno successivo.

A tal fine gli enti deleganti si impegnano ad adottare entro il 15 dicembre di ciascun anno sia il programma triennale dei lavori da realizzare nel triennio successivo e l'elenco annuale, sia il programma triennale per l'acquisizione di beni e servizi, trasmettendone copia a Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.

Eventuali variazioni agli atti di programmazione come sopra adottati dagli enti dovranno essere tempestivamente trasmesse a Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il singolo Comune/Unione dei Comuni convenzionato, in relazione alle procedure gestite dalla Centrale Unica di Committenza svolge le seguenti funzioni ed attività inerenti i processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase precedente la procedura di gara:

a.1) ogni atto inerente la programmazione dei fabbisogni, attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali delle opere pubbliche e dei servizi/forniture;

a.2) individuazione e nomina del Responsabile unico del progetto presso il Comune/Unione dei Comuni ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2023;

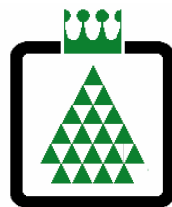
a.3) la progettazione, in ogni livello, dei lavori e dei servizi/forniture e l'approvazione degli stessi e approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto (in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico / svolta dall'Ufficio comune / dall'ente capofila fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati);

a.4) tutte le attività collaborative con la Centrale Unica di Committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di inizio e svolgimento della procedura di gara:

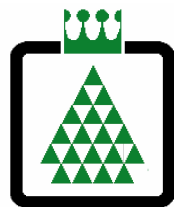
b.1) adozione della determinazione a contrattare, nella quale devono essere riportati i seguenti elementi essenziali:

- a. l'oggetto della procedura;
- b. il provvedimento di approvazione del progetto da porre a base di gara;
- c. l'indicazione del Codice Unico di Intervento-CUI ed il Codice Unico di Progetto-CUP (la Centrale Unica di Committenza non avvierà le procedure di gara non inserite negli strumenti di programmazione e quindi non dotate di CUP e/o CUI, fino al loro inserimento);
- d. il codice AUSA della Stazione Appaltante;
- e. il centro di costo da cui acquisire il CIG;
- f. l'indicazione del RUP nominato dal Comune/Unione dei Comuni;
- g. la precisazione della natura delle fonti di finanziamento;
- h. l'indicazione degli importi da porre a base di gara (importo lavori/servizi/forniture, costi della sicurezza, costi della manodopera, ...);
- i. il CPV relativo all'oggetto della gara;
- j. la durata dell'appalto e indicazione di eventuali proroghe o rinnovi;



comunità montana
dell'oltrepò pavese

- k. l'indicazione dell'eventuale necessità di un sopralluogo obbligatorio dei luoghi di svolgimento dell'appalto (la cui organizzazione resta in capo al Comune/Unione dei Comuni d'intesa con la Centrale Unica di Committenza);
 - l. gli impegni di spesa relativi all'eventuale pubblicità della procedura di gara;
 - m. gli ulteriori impegni di spesa in favore della Centrale Unica di Committenza relativi a: il contributo dovuto per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, l'incentivo per funzioni tecniche della Centrale Unica di Committenza, il rimborso del contributo di gara dovuto ad ANAC;
 - n. l'individuazione della procedura di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione dell'appalto;
 - o. nel caso di scelta della procedura negoziata: l'elenco delle imprese da invitare a presentare offerta;
 - p. nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: i criteri di valutazione delle offerte tecniche, con relativi pesi e sub-pesi; i criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, l'algoritmo di calcolo per l'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche;
 - q. le scelte motivate in ordine alla suddivisione in lotti della procedura;
 - r. i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura, comprese eventuali certificazioni di qualità specifiche;
 - s. le percentuali di applicazione delle misure di salvaguardia dell'occupazione giovanile e di genere, ove applicabile, con le motivazioni nel caso di scostamento dai valori previsti;
 - t. l'eventuale clausola di sbarramento e sua ponderazione e clausola sociale;
- b.2) nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicazione dei membri esperti competenti nelle materie oggetto dell'appalto in modalità riservata per la nomina della commissione giudicatrice delle offerte, con l'impegno di spesa per il compenso ai membri ove dovuto;
- b.3) collaborazione con la Centrale Unica di Committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, per effettuazione di sopralluoghi obbligatori (il Comune/Unione dei Comuni è tenuto al rilascio di un'attestazione di avvenuto sopralluogo agli operatori economici intervenuti, documento che viene obbligatoriamente richiesto ai concorrenti in fase di gara a pena di esclusione), risposta a quesiti o chiarimenti dei concorrenti, predisposizione di memorie in caso di contestazione;
- b.4) verifica di anomalia dell'offerta e rilascio del relativo parere da parte del proprio RUP, ai fini della proposta di aggiudicazione;
- b.5) adozione della determina di approvazione della proposta di aggiudicazione della gara trasmessa dalla Centrale Unica di Committenza;
- c) nella fase successiva alla proposta di aggiudicazione:
- c.1) attraverso il proprio RUP, subentro alla Centrale Unica di Committenza sui sistemi informatici relativi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, variando la titolarità del CIG, formalizzando nell'ambito della determina di approvazione della proposta di aggiudicazione;
- c.2) verifica del possesso dei requisiti generali e speciali prescritti sull'aggiudicatario mediante svolgimento dei controlli obbligatori e verifica di congruità sugli oneri di manodopera dichiarati dall'aggiudicatario;
- c.3) approvazione della determinazione di aggiudicazione con relativo impegno di spesa;
- c.4) liquidazione delle competenze della CUC entro 30 gg dalla richiesta;



comunità montana
dell'oltrepò pavese

c.5) ogni adempimento relativo alla fase post aggiudicazione ai fini della stipula e esecuzione del contratto;

c.6) ogni adempimento relativo agli obblighi di pubblicità e trasparenza.

2. Ciascun Comune/Unione dei Comuni, per quanto di competenza, provvede agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché dal D.Lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza.

3. Il RUP di ciascun Comune/Unione dei Comuni provvede all'adempimento degli obblighi relativi alle norme sulla trasparenza e anticorruzione secondo i regolamenti e piani dell'Ente di appartenenza.

4. In ogni caso, la corretta qualificazione della singola operazione da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità del Comune/Unione dei Comuni richiedente l'espletamento della procedura di gara.

Art. 6 – Attivazione della procedura di gara

1. Per l'attivazione della procedura di gara, il Comune/Unione dei Comuni convenzionato invia richiesta di bandire la procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza, mediante posta elettronica certificata, unitamente a tutta la documentazione prevista dalla presente convenzione utile per lo svolgimento della procedura.

2. La Centrale Unica di Committenza dovrà avviare la procedura di gara entro:

- a) 40 (quaranta) giorni dalla ricezione di richiesta inviata a mezzo posta elettronica certificata da parte del Comune/Unione dei Comuni per le procedure aperte;
- b) 30 (trenta) giorni dalla ricezione di richiesta inviata a mezzo posta elettronica certificata da parte del Comune/Unione dei Comuni per le procedure negoziate.

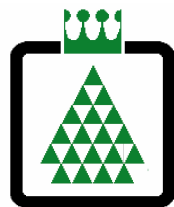
Il termine decorre dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo della Centrale Unica di Committenza; nel caso di necessità di informazioni o anomalie, la CUC richiede al Comune/Unione dei Comuni le precisazioni necessarie restando in capo al Comune/Unione dei Comuni la responsabilità per ogni provvedimento od interpretazione da questi assunta e il termine per avviare la procedura di gara è sospeso sino alla ricezione delle notizie o delle variazioni richieste.

2. Per l'avvio della procedura di gara, alla richiesta dovrà essere allegata in formato digitale:

- la determinazione a contrarre esecutiva contenente tutte le indicazioni previste dalla presente convenzione;
- il progetto esecutivo o il progetto di servizio/fornitura e i provvedimenti che lo approvano (verbale di validazione del progetto da porre a base di gara sottoscritto digitalmente), associati ai relativi CUP e CUI;
- ogni altro elaborato che sia necessario all'espletamento della procedura di gara, come previsto dalla presente convenzione;
- il pagamento della quota relativa ai "costi diretti" previsti nella presente convenzione.

E' condizione dell'espletamento della gara che nel quadro economico dell'opera/servizio e nella determinazione a contrarre siano previsti i rimborsi dei costi diretti e generali dovuti alla Centrale Unica di Committenza di cui all'articolo "Rapporti finanziari" della presente convenzione.

4. Qualora la documentazione pervenga incompleta, la Centrale Unica di Committenza provvederà a segnalare formalmente tali difformità in modo che il Comune/Unione dei Comuni interessato apporti le dovute modifiche e integrazioni, nel rispetto del codice e delle norme vigenti in materia, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta la responsabilità esclusiva del Comune/Unione dei Comuni aderente. Il termine di cui al



comunità montana
dell'oltrepò pavese

comma 2 in tal caso decorrerà dal momento della ricezione della suddetta documentazione così modificata.

5. I termini di cui al comma 2 lett. a) e b) potranno essere ridotti, per ragioni di particolare urgenza con riferimento a finanziamenti o contributi cui l'affidamento sia condizionato, previo accordo fra Comune/Unione dei Comuni richiedente e Centrale Unica di Committenza, compatibilmente con le attività già a carico della struttura.

Art. 7 - Gestione dei documenti delle procedure di gara e delle richieste di accesso

1. L'ufficio operante come Centrale Unica di Committenza conserva stabilmente, anche sulla piattaforma telematica utilizzata per le procedure e nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n.36/2023, nei termini consentiti dal medesimo articolo sino alla proposta di aggiudicazione, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 8 - Rapporti finanziari

1. Le risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione delle attività oggetto della convenzione sono a carico dei rispettivi Comuni/Enti convenzionati e dovranno essere previste nel quadro economico, dandosi atto della copertura nella determinazione a contrarre.

2. Le risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione sono a carico del Comune/Unione dei Comuni convenzionato e sono classificate quali:

- "costi generali" ovvero risorse necessarie per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza;
- "costi diretti" ovvero risorse relative alla specifica procedura di gara che devono essere indicate nel quadro economico tra le somme a disposizione

3. Per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, è dovuto alla Centrale Unica di Committenza un contributo "costi generali" calcolato in funzione dell'importo posto a base di gara, con le seguenti soglie:

FORNITURE, SERVIZI

€ 500,00 sotto la soglia comunitaria;

€ 2.000,00 per forniture e servizi oltre la soglia comunitaria e fino a € 2.500.000,00;

€ 3.000,00 per forniture e servizi € 2.500.001,00;

LAVORI

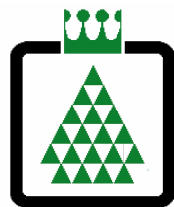
€ 500,00 per lavori tra 150.001,00 euro e 1.000.000,00 euro;

€ 1.500,00 per lavori oltre 1.000.001,00 euro e fino alla soglia comunitaria;

€ 5.000,00 per lavori oltre la soglia comunitaria.

4. Tra i "costi diretti" ovvero risorse relative alla specifica procedura di gara rientrano:

- il contributo di gara versato ad ANAC;
- l'incentivo per funzioni tecniche, dovuto ai sensi dell'art.45 del Codice, che deve essere previsto nel quadro economico fra le somme a disposizione, da destinare anche al personale della centrale di committenza, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 45 e che è stabilito nella misura del 25% dell'incentivo previsto dall'art.45 del Codice;

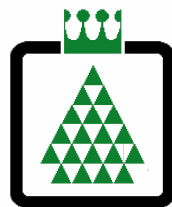


comunità montana
dell'oltrepò pavese

- le spese di pubblicità degli avvisi di gara e delle relative risultanze, eventuali spese per pubblicazioni aggiuntive quali rettifiche della documentazione di gara, proroga di termini, ... (le spese di pubblicità della gara saranno rimborsate al Comune/Unione dei Comuni dall'aggiudicatario dell'appalto);
 - le spese per rimborsi e contenziosi;
 - tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere sostenute per l'espletamento della procedura (eventuali spese per pubblicazioni aggiuntive per rettifiche, proroghe, ...).
5. La quota dei "costi generali" dovrà essere corrisposta in occasione dell'attivazione di ciascuna procedura di gara, pena la mancata attivazione della stessa, al momento dell'invio della richiesta alla Centrale Unica di Committenza.
6. Il pagamento dei "costi diretti" deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione della Centrale di Committenza circa la conclusione delle operazioni di gara.
7. Il Comune/Unione dei Comuni provvede direttamente al pagamento dei membri della Commissione giudicatrice delle offerte, nel caso di procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
8. Tutte le somme di cui ai commi precedenti dovute a Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese quale Centrale Unica di Committenza da parte del Comune/Unione dei Comuni convenzionato dovranno essere corrisposte anche nell'ipotesi di gara andata deserta per qualsivoglia motivo.
9. La Centrale Unica di Committenza segnala al Comune/Unione dei Comuni l'irregolarità od il ritardo nel pagamento di quanto dovuto; nel caso si protragga l'inadempimento, è sospesa l'attività della Centrale Unica di Committenza in favore del Comune/Unione dei Comuni sino al pagamento, ferma restando l'azione per il recupero delle somme. La Centrale Unica di Committenza non esegue procedure di gara per Comuni inadempienti ai pagamenti relativamente a precedenti procedure.

Art. 9 - Contenzioso

1. L'attività di gestione di ricorsi e del contenzioso relativa unicamente alla procedura di gara eseguita dalla Centrale Unica di Committenza è di competenza di Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, che se ne assume responsabilità, con facoltà di intervenire in giudizio in via autonoma. In caso di soccombenza, le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori sono a carico di Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, salvo il caso in cui la soccombenza sia stata determinata da fatti od atti discendenti dalle attività del Comune/Unione dei Comuni.
- Qualsiasi altra controversia che non sia strettamente relativa alla procedura di gara eseguita dalla Centrale Unica di Committenza, da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, è trattata direttamente dal Comune/Unione dei Comuni per il quale è stata espletata la procedura stessa, che ne sostiene per intero le spese.
2. Il singolo Comune/Unione dei Comuni mantiene sia la legittimazione attiva che passiva nell'eventuale contenzioso.
3. Nei documenti di gara dovrà essere espressamente previsto che la Centrale Unica di Committenza agisce in nome e per conto del Comune/Unione dei Comuni convenzionato per cui l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso anche all'Ente per conto del quale la Centrale Unica di Committenza ha svolto la procedura di gara.
4. Gli enti associati valutano il quadro in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.
5. La Centrale Unica di Committenza eventualmente collabora con il Comune/Unione dei Comuni:
- a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;



comunità montana
dell'oltrepò pavese

b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

6. L'esito del contenzioso è comunicato dagli enti associati alla Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso:

- a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
- b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 77 del d.lgs 50/2016 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Art. 10 Revisione della convenzione

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti appalti e contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, gli enti provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, gli enti provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

4. Possono essere assunti protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione. I protocolli operativi tra gli enti associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti gli enti convenzionati una volta definite le procedure.

Art. 11 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni/Unione dei Comuni associati in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria, con devoluzione all'organo giurisdizionale competente in caso di impossibilità di conciliazione.

Art. 12 Riservatezza

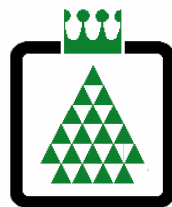
1. L'Ufficio operante come Centrale Unica di Committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal Regolamento UE 679/2016.

2. Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese è il titolare del trattamento dei dati personali gestiti in relazione alle attività e fasi delle procedure di gara.

3. I Comuni/Unione dei Comuni convenzionati sono titolari del trattamento dei dati personali gestiti in relazione alle attività e fasi delle procedure di gara da essi gestite.

Art. 13 Prevenzione della corruzione

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato da Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.



comunità montana
dell'oltrepò pavese

2. I Comuni/Unione dei Comuni convenzionati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione di Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli enti nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'Ufficio operante come Centrale Unica di Committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio ente.

Art. 14 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
2. I contenuti della convenzione che richiamano la disciplina vigente in materia di contratti pubblici si intendono automaticamente aggiornati alle eventuali modifiche sopravvenute.

Art. 15 Registrazione

1. Il presente atto composto da n. 12 pagine scritte per intero e n. 35 righe della pagina 13 ed è esente dall'imposta di bollo e non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese
Giovanni Palli

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D. Lvo 82/2005
e norme collegate

Il Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda Terre dei Malaspina

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D. Lvo 82/2005
e norme collegate